

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2331)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE VITO, DE MARZI, FARABEGOLI, TAMBRONI ARMAROLI
e DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1975

Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 — convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 —, alle Casse mutue artigiani e commercianti ha provocato profondi dissensi fra le Casse stesse e i competenti uffici ministeriali per la diversa interpretazione data dalle due parti alla norma medesima, con notevole riflesso sulla entità del gettito derivantene per il Fondo nazionale assistenza ospedaliera. In qualche caso il dissenso è stato anche portato dinanzi ad organi giurisdizionali con ulteriore dispersione di energie e di mezzi finanziari.

Poichè, al di sopra dei dissensi e delle loro motivazioni, è presente a tutti la sostanziale intesa raggiunta in sede di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, circa l'ammontare degli oneri previsti per le Casse mutue artigiani e commercianti, intesa tendente essenzialmente ad assicurare alle

dette categorie di lavoratori autonomi la possibilità di un concreto alleggerimento della spesa ospedaliera per la devoluzione dei mezzi così resi disponibili al livellamento delle restanti forme assistenziali, s'impone come giusta ed opportuna la emanazione di norme interpretative capaci di rendere sicuri quei risultati.

È d'altra parte urgente che si provveda, poichè in questo periodo le Casse mutue stanno predisponendo i bilanci preventivi 1976 attraverso le assemblee provinciali dei delegati.

È necessario pertanto che tali organismi siano posti in grado di svolgere la loro attività secondo sicure direttive, tali da rendere certa per l'erario l'entrata che dalle due categorie di lavoratori autonomi il Fondo nazionale assistenza ospedaliera si attende.

A questo scopo risponde il testo del disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quanto concerne il contributo dovuto dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico degli assistiti necessarie per la copertura della spesa di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria ancora gestite dalle Casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali.

Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, ciascuna Cassa determinerà il proprio fabbisogno annuale, al netto dell'IVA, per la erogazione delle sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la corrispondente quota delle spese generali, e delibererà i contributi occorrenti alla copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento del loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al Fondo nazionale assistenza ospedaliera con le modalità stabilite nel citato articolo 14.

Il gettito così calcolato per il 1975 costituisce importo consolidato con riferimento alle singole Casse mutue per gli anni successivi, salvo l'incremento previsto nell'ultimo capoverso del n. 1 del comma secondo dello stesso articolo 14.